



**Estratto del Verbale della Seduta del Consiglio Comunale del 28/12/2023
DELIBERAZIONE N. 52**

N.52 del registro	ADDIZIONALE COMUNALE AL REDDITO PER LE PERSONE FISICHE. CONFERMA ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE - ANNO 2024.
Data 28/12/2023	

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 18.55 e seguenti si è riunita nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione ordinaria in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti al momento della votazione della presente deliberazione i seguenti Consiglieri:

		Presenti	Assenti
Massimiliano Calcagni	Sindaco	X	
De Santis Francesco	Presidente Consiglio	X	
Cippitelli Martina	Consigliere	X	
Cancani Sabrina	Consigliere	X	
Cianfrocca Kevin	Consigliere	X	
Pizziconi Simone	Consigliere		X
Calvisi Massimo	Consigliere	X	
Pierluigi Andrea	Consigliere		X
Agus Manuela	Consigliere	X	
Gatta Giuseppe	Consigliere	X	
Di Battista Ginevra	Consigliere	X	
De Santis Francesco	Consigliere	X	
Croce Andrea	Consigliere		X
Sciamplicotti Marika	Consigliere	X	
Casciotti Marcello	Consigliere	X	
Cimino Veronica	Consigliere		X
Caracci Marco	Consigliere		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Moreschini Marco. tenuto conto che gli interventi dei consiglieri sono registrati e depositati agli atti in formato digitale

Il Presidente Consiglio, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del Consiglio comunale

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

3-bis. *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."*

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha superato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Visto inoltre l'art.1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."*

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 28 del 28 febbraio 2007 con la quale è stato approvato il prescritto Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Considerato che:

- l'aliquota di compartecipazione all'addizionale all'Irpef non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'aliquota di compartecipazione all'addizionale all'Irpef del Comune di Rocca di Papa vigente fino all'anno 2023 è pari a 0,8 punti percentuali;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs n. 360/1998 l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto ed a saldo. L'acconto è fissato nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota ai redditi dell'anno precedente;

Richiamato:

- il comma 1, dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 169 art. 1 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) il quale prevede:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;*
- il comma 2 lett. a) art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 attribuisce competenza consiliare.

Richiamato l'articolo 1 comma 2 della Legge di Bilancio n. 234/2021;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. ...”;*

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026, confermare, per l'anno 2024, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura pari allo 0,8%;

Quantificato presuntivamente in € 1.500.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate con il simulatore dell'addizionale IRPEF messo a disposizione dal Ministero tramite il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Rimarcato che l'aliquota sopra evidenziata concorre al mantenimento dell'equilibrio del bilancio;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio di contabilità e finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1), del D. Lgs 267/200, in ordine, sia alla regolarità tecnica amministrativa che alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisito agli atti il parere rilasciato dall'Organo di Revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto di provvedere in merito;

UDITI gli interventi resi dai Consiglieri comunali come da verbale del consiglio Comunale del 28/12/2023, con protocollo separato n. 4737

Il Presidente del Consiglio Comunale invita il Consiglio ad esprimersi per alzata di mano **CON VOTI** espressi come segue:

Presenti: 12

Votanti: 9

Favorevoli: 9 Calcagni, De Santis, Cippitelli, Cancani, Cianfrocca, Calvisi, Gatta, Agus, Di Battista

Astenuti: 3 (Sciamplicotti, De Santis, Casciotti)

Contrari: 0

DELIBERA

1. **Di confermare**, per l'anno d'imposta 2024, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche, con effetto dal 1° gennaio 2024, nella misura dello 0,8% come indicato in premessa;
2. **Di dare atto che** l'addizionale all'IRPEF è dovuta dai contribuenti che hanno domicilio fiscale nel Comune di Rocca di Papa alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- 3.
4. **Di quantificare** presuntivamente in € 1.500.000,00 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate con il simulatore dell'addizionale IRPEF messo a disposizione dal Ministero tramite il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
5. **Di trasmettere** la presente deliberazione per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
6. **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito internet del comune di Rocca di Papa;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito all'adempimento degli atti consequenziali,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

CON separata votazione avente il seguente esito:

Presenti: 12

Votanti: 9

Favorevoli: 9 Calcagni, De Santis, Cippitelli, Cancani, Cianfrocca, Calvisi, Gatta, Agus, Di Battista

Astenuti: 3 (Sciamplicotti, De Santis, Casciotti)

Contrari: 0



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 58**

Ufficio Proponente: **Programmazione e bilancio**

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE AL REDDITO PER LE PERSONE FISICHE. CONFERMA ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE - ANNO 2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2023

Il Responsabile di Settore

Patrizia Lucarini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Patrizia Lucarini

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE CONSIGLIO
DE SANTIS FRANCESCO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MORESCHINI MARCO**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

ESECUTIVITA'

Il Segretario attesta che la presente deliberazione è esecutiva

- è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Rocca di Papa, lì 15/02/24

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MORESCHINI MARCO**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

DE SANTIS FRANCESCO in data 15/02/2024
Moreschini Marco in data 15/02/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni dal 15/02/2024 al 01/03/2024, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

Rocca di Papa, li 15/02/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Francesca Fondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

FRANCESCA FONDI in data 15/02/2024